

se il Ministro ritenga opportuno rivedere la normativa disciplinante la frequenza dei predetti corsi, rendendo omogeneo il comportamento di tutte le Forze Armate e le Forze di Polizia. (3-00997)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

nel nostro Paese vi sono circa 6.000 comuni che hanno meno di 5 mila abitanti e che rappresentano un elemento vitale nel nostro sistema economico, culturale e civile;

negli ultimi decenni si è però verificato uno « spopolamento » di questi comuni e il conseguente trasferimento verso i centri maggiori, creando spesso situazioni di squilibrio non solo da un punto di vista demografico ma anche ambientale;

non va dimenticato, a questo proposito, il ruolo fondamentale che assolvono queste comunità nella gestione del territorio, con particolare riferimento alle attività agricole e di manutenzione;

questo spopolamento è spesso dovuto, non solo alle trasformazioni del mercato del lavoro, ma anche ad una mancanza di servizi sociali e sanitari che vengono, sempre più, accorpati e che rendono, di conseguenza, difficile alle popolazioni interessate lo svolgimento di una vita normale;

in tutta Europa questa situazione si sta affrontando con politiche mirate che, agevolando la vita di coloro che scelgono di restare o trasferirsi nei piccoli centri, tendono ad una ridistribuzione territoriale delle popolazioni;

nel nostro Paese, viceversa, sembra che si punti più ad una razionalizzazione dei servizi, con un'ottica miope e di breve periodo, piuttosto che a facilitare la vita e l'esistenza di questi piccoli ma fondamentali comuni, che non chiedono certo un aiuto di carattere assistenziale ma la possibilità, visti gli svantaggi oggettivi in cui vivono, di poter trovare un proprio autonomo sviluppo —:

se non si ritenga opportuno adottare iniziative affinché siano previsti:

immediatamente un abbassamento dei tassi di interesse della Cassa depositi e prestiti in materia di investimenti, per i comuni al di sotto dei 5 mila abitanti, destinati al recupero dei centri storici e agli arredi urbani;

il ripristino per gli stessi comuni, del mutuo in conto capitale per interventi destinati al sistema idrico, fognario e per l'acquisto degli automezzi in dotazione degli stessi ed adibiti ad uso sociale;

l'eliminazione per i comuni al di sotto dei 5 mila abitanti, della tesoreria unica;

un aumento e non una riduzione dei trasferimenti erariali, ai comuni in oggetto, e il mantenimento sistematico delle trimestralità.

(2-00340) « Di Gioia, Boato, Intini, Boselli, Albertini, Buemi, Ceremigna, Grotto, Pappaterra, Villetti ».

Interrogazione a risposta immediata:

PINZA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il decreto 30 novembre 2001 del ministero dell'economia e delle finanze stabilisce che i beni immobili individuati dai decreti dell'Agenzia del demanio sono trasferiti alla società di cartolarizzazione denominata Scip, costituita ai sensi di legge. Pertanto, la società di cartolarizzazione è immessa nel possesso giuridico dei beni immobili; tale società, costituita appositamente, diventa proprietaria degli immobili ed emette obbligazioni collocabili sul mercato;

la trasmissione televisiva *Report*, nella puntata di domenica 21 aprile 2002, alle ore 23.00 su Rai 3, dedicata alla dismissione del patrimonio immobiliare Inpdap, ha evidenziato che la società Scip sarebbe « una sorta di scatola vuota, di cui risulta un capitale versato di 10.000 euro, un amministratore unico e due soci, le società *Stichting Thesaurum* e *Stichting Palatium*, presumibilmente olandesi, oltretutto prive anche di un recapito effettivo », visto che all'indirizzo di Roma, Via Ettore Petrolini 2, secondo la trasmissione televisiva, non risulta alcuna denominazione di sede —:

se risponda a verità quanto sostenuto nella trasmissione televisiva citata, che, ad avviso dell'interrogante, sarebbe di estrema gravità, e se il ministero dell'economia e delle finanze eserciti funzioni di vigilanza sull'operato di tale società, cui sono demandate funzioni di evidente rilevanza connesse alla dismissione del patrimonio immobiliare degli enti. (3-00987)

Interrogazione a risposta in Commissione:

PISTONE. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per Sapere — premesso che:

gli uffici provinciali dell'agenzia del territorio stanno notificando, a mezzo raccomandata, a diversi cittadini avvisi di liquidazione riguardo il mancato pagamento della tassa sull'ipoteca del mutuo, a suo tempo, concordato per l'acquisto della loro abitazione, registrato con le agevolazioni fiscali previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 61 del 29 settembre 1973;

ai destinatari di tali avvisi vengono richieste somme di denaro comprendenti l'imposta ipotecaria del valore garantito, la sanzione amministrativa del 30 per cento ed i relativi interessi maturati e maturandi, dipendenti dal contratto stipulato;

in tali avvisi, gli uffici provinciali dell'agenzia del territorio comunicano la

revoca del beneficio accordato con liquidazione della relativa somma ed accessori e sanzioni deducendo che la durata del mutuo solo apparentemente sarebbe stata quella concordata, in quanto le « condizioni generali del mutuo », facenti parte integrante e sostanziale del contratto medesimo, prevedono, all'articolo 8, la facoltà, da parte della banca, di recedere in presenza di un tardivo pagamento;

secondo l'amministrazione finanziaria il decreto-legge n. 385 del 1° settembre 1993, ai sensi del quale è stato concesso il finanziamento, ha disciplinato all'articolo 40, comma 2, l'ipotesi del tardivo pagamento quale clausola di risoluzione del contratto, stabilendo i caratteri ed i requisiti essenziali che dovranno assistere tale istituto (quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive; a tale fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il tredicesimo e centottantesimo giorno della scadenza della rata);

tali elementi, secondo l'agenzia del territorio, invece, difettano nella clausola delle « condizioni generali del mutuo », comportandone la esclusione dalla categoria delle clausole meramente cautelative che non incidono sulla determinazione della durata minima del mutuo e quindi non impediscono la concessione delle agevolazioni fiscali;

sempre più frequenti e numerosi sono i ricorsi avviati, contro gli uffici provinciali dell'agenzia del territorio, dai cittadini interessati che chiedono l'annullamento degli avvisi di liquidazione in questione —:

se sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e se non ritenga opportuno intervenire, con tutti gli strumenti in suo possesso, al fine di tutelare la parte più debole del rapporto contrattuale messo in così palese discussione, proteggendola dalle gravi conseguenze pecuniarie della perdita dei benefici fiscali e delle sanzioni amministrative. (5-00957)

* * *